

N. 00298/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00347/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Guido Antonucci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Miccoli e Massimo Malena, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bari, via Amendola, n. 170/5;

contro

Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Foggia - Questura di Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. 487/05/Area I Bis del 16.1.2.12, notificato il 31.1.2012 con il quale l'Ufficio del Governo di Foggia ha disposto la revoca dell'approvazione della nomina a guardia giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola al ricorrente;
 - della nota prot.n. Cat. 16.B/Div. PASI del 16.1.2012 a firma del Questore di Foggia, ancorché sconosciuta al ricorrente;
 - ove occorra della circolare telegrafica del Ministero dell'interno n.557/PAS49O1 .1017 del 19.4.2004 (ove differente da quella che viene esibita agli atti, e quand'anche sconosciuta al ricorrente);
 - di tutti gli atti che fanno parte del predetto procedimento ancorché sconosciuti al ricorrente;
 - di ogni provvedimento consequenziale, presupposto e connesso ai precedenti, ancorché sconosciuti al ricorrente;
- e per il risarcimento del danno

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 15 marzo 2012:

- della nota prot. n.16.B/DIV:PASI del 16.12.2012 a firma del Questore Maiorano con la quale la Questura proponeva alla Prefettura di Foggia la revoca dell'approvazione della nomina a guardia giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola;
- di ogni provvedimento consequenziale, presupposto e connesso ai precedenti, ancorché sconosciuti al ricorrente.

Visto il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visto il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l'avv. Stefania Miccoli e l'avv. dello Stato Grazia Matteo;

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare:

- che la mera denuncia all'Autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare l'adozione del provvedimento impugnato;
- che nella fattispecie oggetto di gravame non viene neppure indicata la condotta del ricorrente ma solo il reato per il quale è stato deferito all'A.G.;

RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare incidendo provvedimento impugnato direttamente sulla posizione professionale del ricorrente che lavora sulla base della sua nomina a guardia giurata;

RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che,

tuttavia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Fissa l'udienza pubblica del 29 novembre 2012 per la discussione del ricorso nel merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)